



Università di Foggia

Regolamento per la prova finale

Corsi di Laurea Magistrale e Magistrale a ciclo unico

I termini relativi a persone che, nel presente Regolamento, compaiono solo al maschile si riferiscono indistintamente a persone di genere femminile e maschile. Si è rinunciato a formulazioni rispettose dell'identità di genere per non compromettere la leggibilità del testo e soddisfare l'esigenza di semplicità dello stesso.

Articolo 1

Definizione della prova finale

1. La prova finale consiste nella discussione pubblica di una tesi che deve avere ad oggetto un argomento relativo ad un esame presente nel piano di studi dello studente.
2. La tesi è redatta sotto la supervisione del relatore che ha effettuato l'assegnazione o al quale è stata assegnata d'ufficio. L'argomento e la tipologia dell'elaborato sono determinati dal docente che procede all'assegnazione, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 2

Assegnazione della tesi

1. Lo studente può richiedere la tesi con riferimento a insegnamenti curriculari o a libera scelta presenti nel suo piano di studi. La domanda di assegnazione della tesi (processo tesi) viene presentata dallo studente attraverso ESSE3 dopo aver acquisito almeno 40 CFU per gli studenti iscritti ai Corsi di laurea magistrale e 240 CFU per gli studenti iscritti ai Corsi di Laurea Magistrale a Ciclo Unico, ovvero, per i Corsi di Studio di Area Medica, dallo studente in debito di cinque esami.
2. L'assegnazione è effettuata da un docente, anche a contratto, che, all'atto della richiesta dello studente, sia titolare dell'insegnamento. Nel caso in cui lo studente abbia sostenuto l'esame con un docente diverso da quello che attualmente ne è titolare, il Direttore di Dipartimento, sentiti gli interessati, può autorizzare la designazione del primo quale relatore. I ricercatori privi di incarico di insegnamento possono concordare l'assegnazione di tesi con il consenso del titolare dell'insegnamento cui afferisce la tesi stessa ed essere designati come relatori da quest'ultimo. Nel caso in cui il relatore sia in aspettativa, in anno sabbatico o cessi dal servizio presso il Dipartimento per qualsiasi ragione, il Direttore di Dipartimento provvede alla sua sostituzione.

3. Ai fini della richiesta di assegnazione della tesi, lo studente deve compilare, accedendo al profilo personale ESSE3, il “processo tesi” seguendo le indicazioni pubblicate sul sito di Dipartimento. Successivamente, il relatore, accedendo al profilo personale ESSE3, decide se assegnare la tesi. Tra la data di assegnazione della tesi e la data della discussione della tesi devono decorrere almeno quattro mesi. Tale termine, per gravi e comprovati motivi, può essere ridotto a tre mesi con provvedimento del Direttore di Dipartimento, sentito il relatore.
4. Il relatore può chiedere all'area amministrativa competente di revocare l'assegnazione dell'elaborato per gravi motivi o per inattività dello studente perdurante oltre 2 anni accademici.
5. Ogni docente pubblica sulla propria bacheca i criteri previsti per l'assegnazione delle tesi. Il docente può provvisoriamente sospendere l'assegnazione al raggiungimento di venticinque tesi.
6. Nel caso in cui nessun docente abbia dato la propria disponibilità, l'assegnazione, a richiesta dello studente, è operata d'ufficio dal Direttore del Dipartimento, sentiti, ove istituiti, i coordinatori dei Corsi di Studio, ovvero i Presidenti dei Gruppi di Assicurazione della Qualità. La scelta avviene tenendo conto del numero di tesi assegnate a ciascun docente, nonché del percorso formativo dello studente.

Articolo 3

Requisiti formali della tesi di laurea

1. La tesi deve essere redatta su foglio in formato A4 rispettando i seguenti parametri:
 - a. Testo: carattere “Georgia”, corpo di testo 12, interlinea 1,5, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm;
 - b. Note: carattere “Georgia”, corpo di testo 10, interlinea 1, margine superiore, destro e inferiore 3 cm, margine sinistro 4 cm.Tali indicazioni non riguardano la redazione della copertina della tesi.
2. Lo studente deve caricare sul profilo personale ESSE3 un unico documento informatico (compreso il frontespizio) della tesi, firmato digitalmente dal relatore.
3. La tesi, qualora sia redatta in lingua diversa dall'italiano, deve essere accompagnata da una sintesi in lingua italiana.

Articolo 4

Svolgimento della seduta di laurea

1. Il luogo e le modalità di svolgimento della seduta di laurea vengono stabilite dal Direttore di Dipartimento.

Articolo 5

Esame di laurea

1. Sono previste quattro sessioni di laurea: una estiva, una autunnale, una invernale ed una straordinaria. Lo studente, in debito di non più di due esami, deve prenotarsi, dal profilo personale ESSE3, per la sessione di laurea prescelta, compilando la domanda di conseguimento titolo secondo i termini previsti dal calendario didattico predisposto per l'anno accademico di riferimento.
2. Per i Corsi di Studio di Area Medica si fa riferimento alla normativa vigente. Lo studente, in debito di non oltre cinque esami rispetto al proprio piano di studi, deve prenotarsi, dal profilo personale ESSE3, per la sessione di laurea prescelta, compilando la domanda di conseguimento titolo secondo i termini previsti dal calendario didattico predisposto per l'anno accademico di riferimento.
3. Lo studente, qualora non consegua il titolo nella sessione per la quale ha presentato la domanda, è tenuto ad annullarla ed a ripresentarla per una sessione successiva.
4. Per essere ammesso a sostenere l'esame di laurea, lo studente deve aver superato gli esami di profitto nel termine perentorio di quindici giorni prima della data di inizio della sessione di laurea per la quale ha presentato domanda.
5. L'ammissione alla prova finale avviene previa verifica da parte dell'area amministrativa competente della regolarità della posizione amministrativa dello studente e del regolare conseguimento di tutti i crediti formativi previsti dal suo piano di studi.
6. Lo studente, entro il termine perentorio di venti giorni prima della data di inizio della sessione di laurea, deve caricare sul profilo personale ESSE3 la tesi e i documenti indicati nelle istruzioni pubblicate nella sezione "Domande di laurea" del sito di Dipartimento.

Articolo 6

Punteggio di laurea e nomina del correlatore

1. Il punteggio base, con il quale lo studente viene ammesso alla prova finale, è costituito dalla media ponderata dei voti riportati negli esami di profitto. A tale effetto la votazione di 30/trentesimi con lode è equiparata a quella di 30/trentesimi.
2. Per i Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, prima della conversione in centodecimi □

della sommatoria dei voti riportati, occorre eliminare i due esami con i voti più bassi e, in presenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di crediti maggiore. Per i Corsi di laurea magistrale, prima della conversione in centodecimi della sommatoria dei voti riportati, occorre eliminare l'esame con il voto più basso e, in presenza di esami di pari voto, l'esame con il numero di crediti maggiore.
3. Il voto di presentazione dello studente, espresso in centodecimi, così determinato, viene approssimato per eccesso ove la parte espressa in millesimi sia superiore o uguale a 500.

4. La Commissione di laurea può attribuire un ulteriore punteggio da un minimo di 1 ad un massimo di 10 punti. A tal fine possono essere attribuiti fino a sei punti per la prova finale e fino a quattro punti per gli elementi curriculari come previsto dall'art. 7.
5. I Consigli di Dipartimento, con delibera, possono prevedere l'attribuzione allo studente di un ulteriore punteggio aggiuntivo rispetto a quello indicato dal comma 4, da un minimo di zero e fino a un massimo di quattro punti. Nell'individuazione dei criteri di attribuzione di questo eventuale punteggio aggiuntivo non possono essere presi in considerazione ulteriori elementi curriculari diversi da quelli previsti dall'articolo 7.
6. I Consigli di Dipartimento, con delibera, possono prevedere l'eventuale designazione di un correlatore ovvero di un controrelatore e le relative modalità di nomina.

Articolo 7 **Punteggio relativo agli elementi curriculari**

1. Gli elementi curriculari che contribuiscono all'attribuzione del punteggio indicato al precedente art. 5 sono i seguenti:

A) Per il curriculum universitario:

- un punto per lo studente che ha raggiunto una media ponderata maggiore o uguale a 28/trentesimi;
- un punto per il conseguimento di due lodi fino a un massimo di due punti;
- due punti per il conseguimento del titolo di studio entro la durata legale del corso di laurea;

B) Per il curriculum universitario, valutato sulla base dell'internazionalizzazione, e fino a un massimo di tre punti:

- un punto per ogni 20 CFU conseguiti nell'ambito di una esperienza di mobilità Erasmus+;
- un punto per chi consegue 6 CFU nell'ambito della *virtual mobility* mediante i corsi MOOC secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dai regolamenti in materia;
- un punto per la partecipazione a *stage* e tirocini formativi all'estero relativi al programma Erasmus+ Traineeship.

C) Per i meriti sportivi "Atleti in doppia carriera" (D.R. n. 630-2015, prot.n.13680-I/III del 29/05/2015):

- per la categoria atleti:
- 1, 2, 3 punti (non cumulabili tra loro), rispettivamente per aver vinto la medaglia di bronzo, d'argento, d'oro in competizioni internazionali, conseguite successivamente all'inserimento nel programma per doppia carriera;
- 1 punto per i vincitori di medaglia ai Campionati Nazionali Universitari (CNU), conseguita durante il periodo di iscrizione al programma della doppia carriera;
- per la categoria allenatori e arbitri:

- 1 punto per la convocazione e la partecipazione ai Mondiali o alle Olimpiadi, successivamente all'inserimento nel programma per la doppia carriera.

Articolo 8

Composizione della Commissione di laurea

1. La Commissione di laurea è nominata dal Direttore di Dipartimento ed è formata da un minimo di 7 ad un massimo di 11 componenti, scelti fra i professori di I e II fascia, i ricercatori e i titolari di corsi per supplenza o affidamento presso il Dipartimento. Della Commissione devono far parte i relatori delle tesi presentate dagli studenti ammessi a sostenere la prova finale nel corso della seduta. La Commissione è presieduta dal Direttore di Dipartimento o dal docente di I fascia del Dipartimento con maggiore anzianità accademica della Commissione o dal coordinatore del Corso di Studio ovvero dal Presidente del Gruppo di Assicurazione della Qualità del Corso di Studio. I componenti designati per ogni singola seduta, in caso di assenza o impedimento, devono provvedere personalmente e in tempo utile alla propria sostituzione, proponendo il nominativo del sostituto e dandone comunicazione all'area amministrativa competente.
2. Tutti i docenti titolari di un incarico di insegnamento presso un Dipartimento sono tenuti a garantire almeno una presenza per sessione di laurea, a prescindere dalla funzione di relatore.
3. Per i Corsi di Studio di Area Medica, tutti i docenti titolari di insegnamento presso il Dipartimento ed i ricercatori sono tenuti a garantire almeno due presenze per ciascuna sessione di prova finale, tenendo conto anche delle disposizioni Ministeriali.

Articolo 9

Voto di laurea e conferimento della lode

1. Dopo l'esame di laurea, la Commissione di laurea si riunisce in camera di consiglio e attribuisce il punteggio finale sommando il punteggio di base, il punteggio della prova finale e il punteggio relativo agli elementi curriculari e l'eventuale punteggio di cui al

□

comma 4 dell'art. 5. La somma dei punteggi corrisponde al voto finale.

2. Il punteggio finale non può essere superiore a 110 e lode. La Commissione può altresì conferire il plauso.
3. L'attribuzione della lode avviene su proposta del Presidente della Commissione di laurea, con decisione all'unanimità, sentito il parere del Relatore, secondo le indicazioni stabilite dal Consiglio di Dipartimento.

Articolo 10
Proclamazione

1. Al termine della consultazione, il Presidente della Commissione di laurea procede in seduta pubblica alla proclamazione dei laureati e comunica il punteggio conseguito da ciascuno di essi.
2. I crediti relativi alla prova finale sono acquisiti dallo studente all'atto della proclamazione.

Articolo 11
Entrata in vigore

Il presente Regolamento entra in vigore a decorrere dalla prima sessione di laurea dell'anno accademico 2020/21.

Articolo 12
Disposizioni di coordinamento e transitorie

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai Corsi di Studio di Area Medica soltanto laddove la materia non sia regolata da specifiche previsioni legislative e/o laddove la materia non sia subordinata a valutazioni degli Ordini Professionali e/o delle Conferenze Nazionali.
2. Le procedure avviate sulla base di una domanda di laurea già presentata alla data di entrata in vigore del presente regolamento proseguono con l'applicazione dei regolamenti vigenti al momento di presentazione della domanda.
3. Le disposizioni degli artt. 6 e 7 sul punteggio di laurea si applicano anche a coloro che hanno presentato domanda di laurea in data precedente all'entrata in vigore del presente regolamento ma sostengono l'esame di laurea in data successiva.
4. Agli studenti del Dipartimento di Giurisprudenza che, prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento, hanno aderito alla clinica legale ovvero al percorso di eccellenza, sono riconosciuti fino a un massimo di 4 punti in aggiunta a quelli disciplinati dall'art. 6.
5. Finché non sarà pienamente operativo il sistema ESSE3, il numero di esami in debito di cui all'art. 5 non deve essere superiore a uno.